



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Roma, 27 marzo 2024

ETICHETTATURA DEL VINO
***“Le nuove indicazioni obbligatorie: lista
degli ingredienti e dichiarazione
nutrizionale”***

Marco La Rocca
Masaf

*DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
(ICQRF)*



Competenze

D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 27 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Art. 2 - *Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti*

3. *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (oggi MASAF) è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori:*

a) *alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, ...*

b) *mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;*

c) *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;*

d) *produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;*

e) *uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.*

4. *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2.*



Competenze

Principali compiti (DPCM n. 179/2019)

- controlli ufficiali ispettivi ed analitici (Reg. (UE) 2017/625 – D.Lgs. N. 27/2021): prevenzione e repressione delle frodi concernenti i prodotti agroalimentari ed i mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura; contrasto della criminalità agroalimentare;
- riconoscimento e autorizzazione degli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni di qualità regolamentata nonché vigilanza sugli stessi OdC;
- irrogazione delle sanzioni nei settori di competenza;
- Autorità nazionale di contrasto in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198)

A livello europeo e mondiale, l'ICQRF è Autorità ex officio e Autorità di coordinamento sul vino e difende il *made in italy* di qualità in tutti i paesi europei, contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE anche con accordi di cooperazione.


L'ICQRF svolge controlli sul WEB per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali players mondiali dell'e-commerce.



Articolazione

ICQRF è articolato, a livello centrale,
in due Direzioni generali:

- Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - VICO;
- Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari – PREF.
- a livello territoriale:
 - ❑ 29 Uffici (attività ispettiva) e
 - ❑ 6 Laboratori accreditati (attività analitiche e di ricerca)





Attività di controllo

Principali risultati operativi del 2021:

- **61.756** controlli antifrode (di cui 49.511 ispettivi e 12.245 analitici);
- **33.404** operatori ispezionati;
- **62.316** prodotti controllati.

- **186 le notizie di reato e 4.699 le contestazioni amministrative.** Ad esse si aggiungono **4.954 diffide** emesse nei confronti degli operatori;
- circa **5,5 milioni di kg di merce sequestrata** per un valore dei sequestri di oltre **9,1 milioni di euro**;
- **955** gli interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela delle Indicazioni Geografiche.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Attività Sanzionatoria

ICQRF, è **Autorità sanzionatoria** per numerose violazioni nell'agroalimentare, anche contestate da altre Autorità di controllo.


In particolare, l'ICQRF è **l'autorità competente ad irrogare le sanzioni** per le violazioni amministrative in materia tra cui in particolare:

- etichettatura dei prodotti alimentari,
- produzioni a denominazione d'origine e ad indicazione geografica protetta (DOP ed IGP),
- vino e prodotti vitivinicoli,
- produzioni da agricoltura biologica,
- Organismi Geneticamente Modificati,
- Mangimi e materie prime per mangimi.

Nel 2021 l'ICQRF ha emesso **1.947 ordinanze ingiunzioni di pagamento**, per un importo di circa **9 milioni di euro**.



Controlli ispettivo e analitico per settore merceologico





Controlli nel settore vitivinicolo (2021)

Attività operativa	Controlli totali (n.)	19.628
	di cui, ispettivi (n.)	15.967
	analitici (n.)	3.661
	Operatori controllati (n.)	9.563
	Operatori irregolari (%)	18,0
	Prodotti controllati (n.)	20.509
	Prodotti irregolari (%)	11,7
	Determinazioni analitiche (n.)	72.752
	Esiti analitici irregolari (%)	4,9
Risultati operativi	Notizie di reato (n.)	34
	Contestazioni amministrative (n.)	2.183
	Sequestri (n.)	148
	Valore dei sequestri (€)	7.386.870
	Quantità prodotti sequestrati (kg)	4.476.861
	Diffide (n.)	1.849



Controlli nel settore vitivinicolo (2021)

Principali illeciti accertati

- Imbottigliamento di vini da tavola etichettati con designazioni non veritiere di vini DOC e IGT, anche con indicazione di vitigno e annata
- Commercializzazione fraudolenta di vini a DOP e a IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione
- Sofisticazione di prodotti vitivinicoli per annacquamento e/o zuccheraggio
- Vini e mosti con titolo alcolometrico non conforme al dichiarato o ai limiti di legge
- Prodotti vitivinicoli a IGT dichiarati da agricoltura biologica ma rilevati all'analisi contenere residui di additivi non consentiti (glicerina esogena)
- Mancata o irregolare tenuta dei registri di C/S; irregolarità nei documenti di accompagnamento
- Presenza di principi attivi (Acido fosfonico, acido etilfosfonico, metalaxyl e myclobutanil) non ammessi o in quantità superiore ai limiti consentiti in vini da produzione biologica
- Detenzione illecita di vinacce e/o prodotti acquosi estratti dalle vinacce
- Illecita esecuzione di pratiche e trattamenti enologici, finalizzate alla rettifica di vini difettosi
- Illecita detenzione in cantina di soluzioni zuccherine non provenienti da zuccheri dell'uva



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Tutela del Made in Italy agroalimentare nel mondo e sul web



Sul Web, a livello mondiale, l'ICQRF agisce per tutelare i prodotti di qualità italiani a DO e IG, attraverso la collaborazione con i principali player mondiali dell'e-commerce.



Gli specifici protocolli d'intesa sottoscritti con i marketplace assicurano la rimozione delle inserzioni ingannevoli e/o evocative dei prodotti di eccellenza italiani.



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Norme principali e documenti ufficiali

Reg. (UE) n. 1169/2011 (“regolamento FIC”)

Prodotti vitivinicoli

(Reg. (UE) n. 1308/2013 (artt. 117-119) «regolamento OCM»

Reg. (UE) n. 2021/2117 (artt. 1, punto 32), lett. a) e c) – art. 5, par. 8 e art. 6, c. 5)

Reg. (UE) n. 2018/273

Reg. (UE) n. 2019/33

Reg. (UE) n. 2023/1606

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Reg. (UE) n. 251/2014 – art. 6-bis (Reg. (UE) n. 2021/2117 – art. 3, punto 5))

Reg. (UE) n. 2024/585

Circolare MASAF n. 656765 del 28/11/2023

Comunicazione della Commissione Europea: C/2023/1190 del 24/11/2023

Decreti Ministeriali N. 675460 del 7/12/2023 e N. 115268 dell’8/03/2024



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

L'8 dicembre 2023 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal **regolamento (UE) 2021/2117** con ulteriori indicazioni obbligatorie da riportare nell'etichettatura dei prodotti vitivinicoli.

In particolare:

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE


Art. 30-35 reg. FIC – Allegati I, XV, XVI e VII
Art. 119, par. 1, lett. h) e par. 4 del reg. OCM

energia
grassi
di cui:
— acidi grassi saturi
carboidrati
di cui:
— zuccheri
proteine
sale

ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Artt. 18 e 20, 21, paragrafo 1, e 22 -
Allegati VI, VII e VIII reg. FIC
Art. 119, par. 1, lett. i) e par. 5 reg. OCM
Art. 48-bis del Reg 2019/33

NTI: farina di frumento, zucche
(grassi e oli vegetali raffinati
isionanti: E471, E322: contiene
mi, colorante: E160a), uova, s
ido di frumento, aromi. Contie
zucchero, amido di frum





I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Indicazioni obbligatorie ...(lotto, importatore, tmc ...).

- i) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli*
- ii) i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) e il relativo nome per i vini DOP/IGP;*
- iii) il titolo alcolometrico volumico effettivo;*
- iv) l'indicazione della provenienza;*
- v) il nome dell'imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4, 5, 6, 7), il nome del produttore o del venditore, se pertinente;*
- vi) il contenuto netto;*
- vii) il tenore di zucchero in caso di categorie di vini spumanti (4, 5, 6, 7);*
- viii. **la dichiarazione nutrizionale;***
- ix. **l'elenco degli ingredienti; ...**“*





I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

PRODOTTI A CUI SI APPLICANO I NUOVI OBBLIGHI

«1. L'etichettatura e la presentazione dei **prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16**, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie (Art. 119, paragrafo 1 del reg. OCM) ...»

1) vino

2) vino nuovo ancora in fermentazione

3) vino liquoroso

4) vino spumante, 5) vino spumante di qualità, 6) vino spumante di qualità del tipo aromatico, 7) vino spumante gassificato,

8) vino frizzante, 9) vino frizzante gassificato,

10) mosto di uve,

11) mosto di uve parzialmente fermentato,

12) mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite;

13) mosto di uve concentrato 14) mosto di uve concentrato rettificato

15) vino di uve stramature

16) vino ottenuto da uve appassite,

17) aceto di vino



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

PRODOTTI A CUI SI APPLICANO I NUOVI OBBLIGHI: QUALE STADIO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE?

Alla data di applicazione delle nuove disposizioni in materia di etichettatura, quali vini devono recare la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti e in quale fase di commercializzazione? Ad esempio, il vino in cisterna/in fusto/in botte o soltanto il vino imbottigliato?

Come regola generale, queste nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla rispettiva data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, ossia l'8 dicembre 2023. I vini «prodotti» prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell'8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FIC, per «informazioni obbligatorie sugli alimenti» s'intendono le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale; ciò si applica indipendentemente dal recipiente in cui è commercializzato l'alimento. Questa disposizione si applica anche al vino. La responsabilità degli operatori della catena di approvvigionamento in materia di etichettatura e presentazione è chiarita dall'articolo 8 del regolamento FIC, in particolare dal paragrafo 7. (C/2023/1190 - 3)



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

PRODOTTI A CUI SI APPLICANO I NUOVI OBBLIGHI: QUALE STADIO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE?

« ... si ritiene che un prodotto vitivinicolo sia stato «prodotto» quando raggiunge le caratteristiche e i requisiti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM per la categoria di vini interessata

A titolo d'esempio, il «vino» (categoria 1) è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino, inoltre, deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell'allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM.

Nel caso di un «vino spumante» (categoria 4), se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento OCM. La semplice vinificazione dei vini di base o l'elaborazione della partita (cuvée) prima dell'8 dicembre 2023 non possono giustificare l'esenzione dall'etichettatura nutrizionale ...» **(C/2023/1190 - 4)**



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

PRODOTTI A CUI SI APPLICANO I NUOVI OBBLIGHI: QUALE STADIO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE?

«..... affinché un vino possa non venire etichettato secondo le nuove disposizioni, in quanto prodotto anteriormente all'8 dicembre 2023, dovrà possedere le caratteristiche ed i requisiti di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, come tale, **dovrà risultare in carico sul registro vitivinicolo alla data del 7 dicembre 2023**, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità di registrazione previsti dal Regolamento (UE) n. 273/2018 e dal DM 293 del 20/03/2015. Viceversa, se alla data del 7 dicembre 2023 risulta in carico sul registro vitivinicolo un prodotto vitivinicolo che non possiede ancora i requisiti e le caratteristiche indicate per la categoria di immissione al consumo, il prodotto ottenuto al termine delle pratiche enologiche previste sarà assoggettato all'obbligo di indicare la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico, la prova dell'avvenuta produzione/detenzione del vino prima dell'8 dicembre 2023 sarà fornita dalla dichiarazione di produzione/giacenza e da altri documenti giustificativi attendibili. ... »

(Circolare MASAF N. 656765 DEL 28/11/2023)



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale

Art. 119 reg OCM

1. *L'etichettatura e la presentazione ..., contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:*

h) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011; ...

4. *In deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo «E» (energia). In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.*



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale

(C/2023/1190 - 1) « ... Pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale, **si applicano le disposizioni FIC, in particolare le disposizioni pertinenti di cui agli articoli da 30 a 35 del regolamento FIC, ad eccezione della norma specifica definita nel regolamento OCM modificato,** che consente di inserire nella dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o sull'etichetta soltanto il valore energetico e di presentare la dichiarazione nutrizionale completa per via elettronica»



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale (obbligatoria)

Cos'è ... (vedi artt. 30 - 35 reg. FIC ed Allegati I, XIII-XV)

«1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale ...»

Quindi, è obbligatorio indicare:

- il valore energetico da esprimere in kJ e kcal
- la quantità di grassi e acidi grassi saturi, da esprimere in g
- la quantità di carboidrati e zuccheri, da esprimere in g
- la quantità di proteine, da esprimere in g
- la quantità di sale, da esprimere in g

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale - Come viene indicata. **(C/2023/1190 – 19 e 20)**
*«La presentazione della dichiarazione nutrizionale è disciplinata dall'articolo 34 del regolamento FIC. Se lo spazio lo consente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in **formato tabulare** con allineamento delle cifre. Se lo spazio non consente la presentazione tabulare, è possibile utilizzare un **formato lineare**.... L'ordine di presentazione dei diversi elementi della dichiarazione nutrizionale è definito nell'allegato XV del regolamento FIC. ...
Esistono inoltre norme specifiche per l'ordine di altri elementi che possono essere aggiunti alla dichiarazione nutrizionale a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento FIC (ad esempio i polioli), ma che non sono obbligatori.
L'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento FIC prevede che nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di ...» e riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. In caso contrario, tutti gli elementi obbligatori devono essere indicati nell'ordine di cui all'articolo 34 del regolamento FIC, anche quando il loro tenore è pari a zero.»*



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale

(C/2023/1190 - 19)

«Quando è fornita per via elettronica, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe essere sempre presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre, in quanto non ci sarebbero limitazioni di spazio...»

il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 119 del regolamento OCM modificato consente esplicitamente di esprimere il valore energetico utilizzando il simbolo «E» seguito dal valore.»

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN "FORMATO TABULARE"
CON LE SOLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE:

Dichiarazione nutrizionale	
Valori medi	
	Per 100 g
Energia	kJ/kcal
grassi	g
<i>di cui:</i>	
- acidi grassi saturi	g
carboidrati	g
<i>di cui:</i>	
-zuccheri	g
proteine	g
Sale	g



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ...: sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta

N.B. art. 40 del reg 2019/33

- stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente
- dimensione minima dei caratteri: 1,2mm
- caratteri indelebili
- chiaramente distinguibile da altre scritte o disegni

Dichiarazione nutrizionale Valori medi	
	Per 100 g
Energia	kJ/kcal
grassi	g
<i>di cui:</i>	
- acidi grassi saturi	g
carboidrati	g
<i>di cui:</i>	
-zuccheri	g
proteine	g
Sale	g



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ... **per via elettronica:**

imballaggio o etichetta a esso apposta

pagina elettronica

E ____kJ/kcal

i



Dichiarazione nutrizionale Valori medi	
	Per 100 g
Energia	kJ/kcal
grassi	g
<i>di cui:</i>	
- acidi grassi saturi	g
carboidrati	g
<i>di cui:</i>	
-zuccheri	g
proteine	g
Sale	g

N.B. art. 40 del reg 2019/33

- stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente
- dimensione minima dei caratteri: 1,2mm
- caratteri indelebili
- chiaramente distinguibile da altre scritte o disegni



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale

Utilizzo del simbolo «i» ... (DDMMN. 675460 del 7/12/2023 e N. 115268 dell'8/03/2024)

- 1. Per le motivazioni espresse in premessa, è consentito etichettare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 "i" accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale fino al 30 giugno 2024 e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale.*
- 2. Qualora non utilizzate entro la data indicata al precedente comma 1, le etichette rimanenti possono continuare ad essere utilizzate solo se corrette mediante l'apposizione di un adesivo riportante il termine "ingredienti" accanto al simbolo "i" o ogni altra indicazione ritenuta utile.*
- 3. I vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere commercializzati sul territorio nazionale sino ad esaurimento scorte.*

Ultim'ora ...



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ultim'ora ...

**Etichette Vino. Lollobrigida: Grazie a Governo Meloni restituite certezze a viticoltori
(15.03.2024)**

[Masaf - Etichette Vino. Lollobrigida: Grazie a Governo Meloni restituite certezze a viticoltori
\(politicheagricole.it\)](https://politicheagricole.it)

"Grazie alle sollecitazioni del Governo Meloni, la Commissione ha finalmente chiarito come la dicitura 'ingredienti' sulle future etichette non debba essere tradotta, e che né gli Stati membri, né i distributori potranno chiedere di aggiungere la dicitura 'informazioni nutrizionali' al codice QR apposto sul retro delle bottiglie". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco **Lollobrigida**, esprime soddisfazione per la lettera giunta il 12 marzo dalla Commissione europea ai membri della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo. ...



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ... valori medi

I valori riportati nella dichiarazione nutrizionale sono **valori medi (All. I, punto 13 reg FIC)**, stabiliti sulla base: a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal produttore; b) dei valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento FIC.

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all'alimento così com'è venduto, tenuto conto anche delle **tolleranze**

ALLEGATO XIV

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre	8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ... tolleranze

I servizi della Commissione hanno pubblicato: un documento di orientamento destinato alle Autorità competenti degli Stati membri riguardante la fissazione dei limiti di tolleranza per i valori nutritivi dichiarati in etichetta.

Il documento di orientamento afferma che gli operatori del settore alimentare dovrebbero agire in buona fede per garantire un elevato grado di esattezza della dichiarazione nutrizionale: i valori dichiarati dovrebbero avvicinarsi ai valori medi di più partite e non dovrebbero essere stabiliti a nessun estremo di un intervallo di tolleranza definito.



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E CONSUMATORI

Dicembre 2012

GUIDA DESTINATA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER IL CONTROLLO DEL RISPETTO DEI SEGUENTI ATTI LEGISLATIVI DELL'UE:

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ... tolleranze

Nel documento è contenuta una tabella riassuntiva in cui è fornita una panoramica dei diversi valori di tolleranza.

[labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_it.pdf](#)
(europa.eu)



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Dichiarazione nutrizionale ... tolleranze

	Tolleranze ammissibili per gli alimenti (inclusa l'incertezza di misura)	
Vitamine	+50%**	-35%
Minerali	+45%	-35%
Carboidrati	<10 g per 100 g:	+2 g
Zuccheri	10-40 g per 100 g:	+20%
Proteine	>40 g per 100 g:	+8 g
Fibre		
Grassi	<10 g per 100 g:	+1,5 g
	10-40 g per 100 g:	+20%
	>40 g per 100 g:	+8 g
Acidi grassi saturi	<4 g per 100 g:	+0,8 g
Acidi grassi monoinsaturi	≥4g per 100 g:	+20%
Acidi grassi polinsaturi		
Sodio	<0,5 g per 100 g:	+0,15 g
	≥0,5 g per 100 g:	+20%
Sale		
	<1,25 g per 100 g:	+0,375 g
	≥1,25 g per 100 g:	+20%

Esempio ... Prendiamo un alimento il cui **titolo dichiarato di zuccheri è di 8,5 g ma che è privo di ogni indicazione.**

- Secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, ciò equivale ad un apporto di zuccheri compreso tra 8,45 e 8,54 g per 100 g.
- Lo scostamento inferiore è pari al valore inferiore (8,45) meno lo scostamento inferiore per gli zuccheri fissato al presente punto a 2 g: $8,45 - 2 = 6,45$ g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite inferiore del margine di tolleranza sarà quindi 6,5 g/100 g.
- Lo scostamento superiore è pari al valore superiore (8,54) più lo scostamento superiore per gli zuccheri fissato nel presente punto a 2 g: $8,54 + 2 = 10,54$ g/100 g; secondo le regole di arrotondamento enunciate al punto 6, il limite superiore del margine di tolleranza sarà quindi 11 g/100 g.
- **Se il controllo ufficiale rileva un contenuto di zuccheri**
 - **compreso tra 6,5 e 11 g/100 g, tale prodotto si colloca entro il margine di tolleranza**, conformemente ai criteri enunciate al punto 3;
 - compreso tra il valore dichiarato (8,5 g) e il limite inferiore del margine di tolleranza, occorre verificare se è rispettato il punto 2.3;
 - inferiore a 6,5 o superiore a 11 g/100 g, occorre far riferimento al punto 2.4 che contiene esempi di aspetti da prendere in considerazione quando il valore misurato supera i limiti di tolleranza fissati per il valore dichiarato.



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti

Art. 119 reg OCM

«1. L'etichettatura e la presentazione ..., contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

i) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 ...

5. In deroga al paragrafo 1, lettera i), **l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica** mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;

b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

L'indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo comprende la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011.»



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – norme FIC

Art. par. 2, lett. f) «ingrediente»: *qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;*

Le norme generali del regolamento FIC si applicano al formato di presentazione dell'elenco degli ingredienti (articoli da 18 a 22 del regolamento FIC)

Per quanto riguarda la presentazione dell'elenco:

— l'elenco degli ingredienti è preceduto da un titolo comprendente la parola «**ingredienti**»;

— l'elenco mostra gli ingredienti in ordine di peso decrescente, così come registrato **al momento del loro uso nella produzione dell'alimento**; gli ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente, dopo gli altri ingredienti;

— gli ingredienti sono designati con la loro denominazione specifica, con le eccezioni previste dal regolamento FIC e dal regolamento delegato (UE) 2019/33



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – norme FIC

- l'elenco degli ingredienti deve contenere tutti gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del vino etichettato e ancora presenti nel prodotto finito; il riferimento alla denominazione figurante nell'elenco dell'allegato II deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, ad esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo;
- la designazione degli additivi nell'elenco degli ingredienti deve essere effettuata con la denominazione della categoria funzionale, seguita dalla denominazione specifica o, se del caso, dal numero E;
- le sostanze utilizzate per l'arricchimento dei prodotti vitivinicoli sono considerate ingredienti ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera f), del regolamento FIC nella misura in cui sono aggiunte durante la produzione e presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata;
- il saccarosio deve essere indicato separatamente: l'allegato VII, parte B, del regolamento FIC consente che «tutti i tipi di saccarosio» siano designati con la denominazione «zucchero», sebbene tale denominazione non sia obbligatoria.



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – norme speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

Per la «denominazione specifica» degli ingredienti, nel relativo elenco, l'art. 48 bis del Reg. 2019/33 stabilisce, in alternativa alle regole FIC, la possibilità di ricorrere:

- al termine «uve» delle uve e/o dei mosti di uve utilizzati come materie prime per la produzione di prodotti vitivinicoli;
- al termine «mosto concentrato» in sostituzione di MC/MCR;
- all'espressione «contiene... e/o» seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale, appartenenti alle categorie «regolatori dell'acidità» e «agenti stabilizzanti» (purché simili o reciprocamente sostituibili);
- all'indicazione specifica «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva» per tutti gli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio»;
- alle indicazioni specifiche «sciroppo zuccherino» e «sciroppo di dosaggio», **da sole** o accompagnate tra parentesi da un elenco dei loro componenti di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/934.



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – Allergeni

Tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata, devono essere indicate sull'etichetta. Vi sono due possibilità di presentazione sull'etichetta:

- a) se l'elenco degli ingredienti è riportato sull'etichetta, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate come ingredienti nell'elenco degli ingredienti; la denominazione della sostanza o del prodotto deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, ad esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento FIC;

.....



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – Allergeni

b) se l'elenco degli ingredienti è presentato per via elettronica, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta. La loro presentazione deve essere preceduta dalla parola «**contiene**», seguita dalla denominazione delle sostanze o dei prodotti corrispondenti riportati in linea con l'articolo 41, l'articolo 48 bis, paragrafo 4, e l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/33. In tal caso, l'elenco completo degli ingredienti presentati per via elettronica dovrebbe seguire le stesse regole descritte alla lettera a).

Inoltre, in linea con l'art. 40 del Reg. 2019/33, l'indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze **può essere riportata in un campo visivo diverso** da quello ove sono elencate le altre indicazioni obbligatorie previste dall'art. 119 del reg. OCM (così come il lotto, l'importatore e il TMC ove richiesto)



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – regole speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

L'art. 41 del Reg. 2019/33 prevede che i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte che devono essere utilizzati sono quelli che figurano nell'allegato I, parte A, del regolamento stesso

ALLEGATO I


PARTE A

Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1

Lingua	Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
in italiano	«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «disozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»

PARTE B

Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2





I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – regole speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

ALLEGATO I

PARTE A

Termini di cui all'articolo 41, paragrafo 1

Lingua	Termini riguardanti i solfiti	Termini riguardanti le uova e i prodotti a base di uova	Termini riguardanti il latte e i prodotti a base di latte
in italiano	«solfiti» o «anidride solforosa»	«uovo», «proteina dell'uovo», «derivati dell'uovo», «disozima da uovo» o «ovoalbumina»	«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»







I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti – regole speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

E' consentito accompagnare tali termini con il pittogramma riportato nell'allegato I, parte B (non può essere usato solo il pittogramma).

PARTE B

Pittogrammi di cui all'articolo 41, paragrafo 2

			
--	---	--	--



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti: – regole speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

L'art. 48 bis del Reg. 2019/33 stabilisce l'obbligo di utilizzare, nel caso dei composti enologici impiegati nelle pratiche autorizzate:

- **le categorie, i nomi** e i **numeri E** che figurano nell'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934;
- per quei composti enologici che provocano allergie o intolleranze diversi da quelli elencati all'art. 41 del Reg. 2019/33, i termini che figurano nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 (ad es. «proteina di frumento»);

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Sostanze/principi attivi	Numero E e/o numero CAS	Codice delle pratiche enologiche dell'OIV (*)	Riferimento della scheda del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1	Additivo	Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico (*)	Condizioni e limiti d'uso (*)	Categorie di prodotti vitivinicoli (*)
5	Agenti chiarificanti							
5.1	Gelatina alimentare	-CAS 9000-70-8	Schede 2.1.6 (1997), 3.2.1 (2011)	COEL-1-GELATI		x (*)		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
5.2	Proteina di frumento		Schede 2.1.17 (2004), 3.2.7 (2004)	COEL-1-PROVEG		x (*)		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti: – regole speciali previste dai Regolamenti 2019/33 e 2019/934

- per quei composti enologici che provocano allergie o intolleranze diversi da quelli elencati all'art. 41 del Reg. 2019/33, **i termini** che figurano nell'allegato I, parte A, tabella 2, colonna 1, del regolamento delegato (UE) 2019/934 (ad es. «proteina di frumento»);

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Sostanze/principi attivi	Numero E e/o numero CAS	Codice delle pratiche enologiche dell'OIV ⁽¹⁾	Riferimento della scheda del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1	Additivo	Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico ⁽²⁾	Condizioni e limiti d'uso ⁽³⁾	Categorie di prodotti vitivinicoli ⁽⁴⁾
5	Agenti chiarificanti							
5.1	Gelatina alimentare	-/CAS 9000-70-8	Schede 2.1.6 (1997), 3.2.1 (2011)	COEI-1-GELATI		x ⁽²⁾		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16
5.2	Proteina di frumento		Schede 2.1.17 (2004), 3.2.7 (2004)	COEI-1-PROVEG		x ⁽²⁾		1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti ...: sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta

Ingredienti: uve, mosto concentrato, agente stabilizzante acido citrico, **solfiti**

N.B. art. 40 del reg 2019/33

- stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente
- dimensione minima dei caratteri: 1,2mm
- caratteri indelebili
- chiaramente distinguibile da altre scritte o disegni



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Ingredienti ... **per via elettronica:**

imballaggio o etichetta a esso apposta

pagina elettronica



Contiene: solfiti
(non necessariamente nello
stesso campo visivo delle altre
Indicazioni obbligatorie)

Ingredienti: uve, mosto
concentrato, agente stabilizzante
acido citrico, **sofiti**

N.B. art. 40 del reg 2019/33

- stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente
- dimensione minima dei caratteri: 1,2mm
- caratteri indelebili
- chiaramente distinguibile da altre scritte o disegni



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Etichettatura elettronica (C/2023/1190 26 e seg.)

DIVIETI:

- la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti indicati per via elettronica non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing (NO SITO WEB DELL'OPERATORE);
- non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti (NO SITO WEB DELL'OPERATORE); non è consentito chiedere il consenso dell'utente per stabilire se i suoi dati possano essere tracciati o meno.

La visualizzazione del link che rimanda alle informazioni elettroniche deve:

- figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta, in un punto ben evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile (non deve essere in alcun modo nascosto, oscurato, da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire);
- consentire un accesso facile e diretto alle informazioni, utilizzando strumenti di accesso universale (ad esempio codici a barre, QR code leggibili da uno smartphone): il codice, una volta letto/scansionato, deve condurre immediatamente e direttamente l'utente alle informazioni obbligatorie dell'etichetta, senza fasi intermedie, come la compilazione di moduli o questionari o il passaggio attraverso siti intermedi.



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Etichettatura elettronica (C/2023/1190 26 e seg.)

- uso di codici QR aggiuntivi in etichetta per informazioni di marketing: *«non dovrebbe indurre in errore o creare confusione per i consumatori e non dovrebbe occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie, e ciò riguarda anche i codici che danno accesso alle informazioni obbligatorie per via elettronica.»*;
- uso di un unico codice QR che funga anche da codice EAN: *non è vietato se garantisce, durante la scansione, una chiara distinzione tra le informazioni destinate rispettivamente ai consumatori e agli operatori commerciali. In altre parole, al momento della scansione del codice unico, dovrebbe impedire l'esposizione dei consumatori alle informazioni che non sono di loro interesse.»*
- indirizzo di un sito web in etichetta: *«Non si può ritenere che un semplice indirizzo di un sito web stampato sull'etichetta possa soddisfare gli obblighi di etichettatura relativi alla fornitura di indicazioni obbligatorie per via elettronica»*;



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Etichettatura elettronica (C/2023/1190 26 e seg.)

- presenza di altre informazioni tramite il link (ad esempio in merito alla sostenibilità, all'origine del prodotto o alla certificazione, ecc.): *«le informazioni obbligatorie devono essere presentate in un ambiente neutrale, per garantire che l'attenzione del lettore non sia orientata verso la promozione dell'acquisto del prodotto»*; è consentito fornire altre indicazioni nel rispetto degli artt. 7 e 37 del reg. FIC (non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti - non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti; NO inclusione riferimenti a sito web produttore o di e-commerce;
- permanenza del link: *«le informazioni obbligatorie fornite per via dovrebbero rimanere accessibili allo stesso modo di quelle fornite su un'etichetta fisica, ossia dovrebbero essere disponibili almeno durante il periodo di tempo in cui si prevede che una categoria specifica di prodotti vitivinicoli rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione»*



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

Etichettatura elettronica (C/2023/1190 26 e seg.)

- *Presentazione del link: «La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l'elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un'intestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»)»*



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



I nuovi obblighi di etichettatura per i vini

DIPARTIMENTO



ICQRF

ISPettorato Centrale della Tutela della Qualità
e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari



Grazie per l'attenzione

Contatti:

Angelo Faberi

a.faberi@masaf.gov.it

Via Quintino Sella, 42 - Roma

Marco La Rocca

m.larocca@masaf.gov.it